

**Proponente: 45.C**  
**Proposta: 2023/2017**

**del 13/11/2023**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1232**

**del 14/11/2023**

**U.D.P. AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'**

**Dirigente: MELLONI D.ssa Elena**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMI 1, 2, DEL D.LGS. 36/2023, CON IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, LETT. b), DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA STRAORDINARIA E URGENTE IN ORARI DI REPERIBILITÀ DI CANI E GATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. CIG: Z823D42E35.

## LA DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 2 del 12/01/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023-2025 (Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) e relativi allegati;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 13 del 31/01/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 e contestuale aggiornamento del P.E.G. 2023-2025;
- stante il contratto di assunzione P.G. n. 55485 del 04/03/2022 quale Dirigente - Ambito tecnico, alla sottoscritta Arch. Elena Melloni, con Decreto del Sindaco P.G. n. 82670 del 24/03/2023, è stato attribuito incarico dirigenziale *ad interim* della responsabilità di direzione dell'Unità di Progetto "Ambiente, energia, sostenibilità", ai sensi degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, a decorrere dal 01/04/2023;
- la Convenzione europea "per la protezione degli animali da compagnia" (13/11/1987, ratificata con L. n. 201/2010), sancisce i principi fondamentali relativi alla garanzia del benessere di tali animali quali il non causarne inutilmente sofferenze o angosce, né dare luogo al loro abbandono, incoraggiando le misure nazionali volte a prevenire e limitare il randagismo;
- la L. n. 281 del 14/08/1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", all'art. 1, comma 1 e la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", all'art. 1, comma 1, sanciscono l'applicazione del principio della tutela degli animali da affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, riconoscendo come interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione del benessere e la tutela degli animali da affezione;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., è stabilito il principio, ribadito dalla L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 22, comma 1, secondo il quale i cani vaganti, catturati, ritrovati o comunque quelli ricoverati presso i Canili Comunali non devono essere soppressi;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., i Comuni devono provvedere alla gestione del randagismo, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., recependo la sopraccitata normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali dei Comuni in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenirne il randagismo;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, all'art. 1, comma 2, stabilisce che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, all'art. 2, stabilisce che i Comuni devono provvedere a "realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente gatti;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, all'art. 16, comma 1, lett. b), affida ai Comuni, singoli o associati, il compito di assicurare il ricovero e la custodia dei cani catturati per il tempo necessario all'affidamento ad eventuali richiedenti;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., all'art. 20, stabilisce che "nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico sanitarie e la tutela del benessere degli animali" (comma 1) e che, inoltre,

“nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 22, nonché per interventi in caso d'urgenza” (comma 2);

- l'Allegato A alla Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1302 del 16/09/2013, all'art. 8, comma 1, prevede che “I Comuni, in applicazione all'art 20, comma 2, della L.R. n. 27/2000, devono garantire un servizio di assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti e oasi feline”.

**Dato atto** che:

- in ottemperanza alla sopra citata normativa, il Comune di Reggio Emilia è proprietario di una struttura adibita a canile e gattile, sita in Via Felesino n. 4/a, comprensiva di un reparto sanitario, adibito al ricovero temporaneo ed un ricovero ordinario destinati agli animali recuperati perché randagi o vaganti, feriti o incidentati o accolti perché oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell'Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria;
- in applicazione degli artt. 16 e 20 della Regione Emilia-Romagna n. 27/2000, i Comuni devono garantire un servizio di assistenza veterinaria nelle strutture di ricovero per cani e gatti per assicurare, anche in caso di urgenza, gli interventi veterinari riguardanti patologie che coinvolgono i singoli soggetti ricoverati o in introduzione;
- pertanto, la sopra citata normativa affida ai Comuni l'istituzione del servizio di assistenza veterinaria all'interno dei canili e gattili di proprietà dell'Ente;
- l'Amministrazione non è in grado di far fronte alle suddette esigenze direttamente attraverso personale in servizio all'Amministrazione stessa appositamente incaricato;
- l'assistenza veterinaria relativa al canile e gattile comunali è sempre stata garantita in passato tramite servizi separati;
- l'Amministrazione, stante la complessità e specificità delle prestazioni professionali oggetto dell'affidamento di cui al presente atto, che comportano il coinvolgimento di più soggetti con specifiche competenze, ha valutato preminente l'interesse ad unificare la gestione dei suddetti servizi separati di assistenza veterinaria e Direzione sanitaria di canile e gattile, ritenendo che un unico interlocutore responsabile degli stessi consenta una migliore adeguatezza ed efficienza organizzativa, in termini di flessibilità ed uniformità, anche alla luce del fatto che le strutture di canile e gattile sono adiacenti e condividono una parte degli immobili di cui si compone la struttura comunale, compresa l'infermeria;
- l'Amministrazione ha altresì valutato che una gestione unitaria dei servizi possa meglio garantire un approccio uniforme, contribuendo ad assicurare lo stato ottimale di salute e benessere degli animali ospiti, in collaborazione con l'affidatario del servizio di cura e custodia degli stessi, oltre che essere utile ai fini di una maggiore razionalizzazione e riduzione dei costi e, quindi, allo scopo di meglio soddisfare i principi di efficienza, efficacia, economicità, nell'ottica del perseguimento dei massimi livelli qualitativi di riferimento, pur garantendo al contempo il perseguimento ed il rispetto del benessere animale;
- inoltre, tale scelta è risultata la più adeguata in considerazione della gestione unitaria del servizio di cura e custodia di tutti gli ospiti della struttura comunale destinata a canile e gattile e servizi correlati, oggetto di procedura di gara aperta per l'affidamento triennale del servizio;
- l'Amministrazione, pertanto, ha programmato un procedimento amministrativo volto all'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della gestione unificata del servizio di assistenza veterinaria degli animali ospiti di canile e gattile e Direzione sanitaria della struttura comunale, mediante procedura aperta, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, rotazione e parità di trattamento.

**Preso atto** che:

- *medio tempore*, il perdurare dello stato di emergenza sanitaria e le norme emanate per il contenimento della diffusione del Covid-19 hanno imposto misure eccezionali anche in capo alla P.A. e, in particolare, l'attivazione di modalità di lavoro agile per i dipendenti, con conseguenti e connesse contingenti difficoltà organizzative interne all'Amministrazione;

- inoltre, la mancanza di sufficienti risorse finanziarie in capo al Capitolo di bilancio di competenza, ha ritardato l'indizione della procedura;
- in considerazione delle sopra descritte ragioni non dipendenti dal Servizio competente e, successivamente, a seguito dell'esito negativo dei procedimenti di gara ad evidenza pubblica, indette in data 23/01/2023 e, successivamente, in data 07/06/2023, per mancata presentazione di offerte e conseguente presa d'atto di esito di gara deserta con Determinazioni dirigenziali, rispettivamente, R.U.A.D. 2023/307 e R.U.A.D. 1197, l'Amministrazione ha proceduto a prorogare i servizi già in essere, con affidamenti limitati al tempo strettamente necessario all'espletamento e conclusione del nuovo procedimento di gara per l'aggiudicazione del servizio unitario a nuove condizioni economiche.

**Considerato che:**

- il Servizio in oggetto costituisce servizio pubblico essenziale obbligatorio per legge, per il quale l'Amministrazione è tenuta ad assicurare la continuità, in quanto finalizzato al rispetto della normativa vigente in materia come sopra elencata e, in particolare, a garantire la salvaguardia della salute e del benessere dei cani e gatti oggetto di recupero perché randagi o comunque vaganti, rinvenuti incidentati, feriti, traumatizzati o malati sul territorio comunale, nonché già ospiti di canile e gattile comunali; oltre che connesso e funzionale a servizi fondamentali assunti dall'Amministrazione ai sensi di legge e, infine, sempre garantito in passato da parte del Servizio competente;
- tra le competenze e funzioni che fanno capo all'Unità di Progetto Ambiente, Energia, Sostenibilità rientra la tutela degli animali e della fauna urbana e, per tale motivo, l'organizzazione e la gestione delle strutture di ricovero destinate ad animali di proprietà del Comune e delle attività correlate;
- non sussistono all'interno dell'Amministrazione professionalità idonee ad eseguire il servizio in oggetto;
- gli affidamenti relativi ai servizi di Direzione sanitaria ed Assistenza veterinaria di canile e gattile separatamente sono scaduti e, pertanto, si è ravvisata la necessità di attivare urgentemente nuova procedura di affidamento della gestione unitaria del servizio di assistenza veterinaria e Direzione sanitaria di tutti gli animali in ingresso e già ospiti della struttura comunale, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- tuttavia, stante la mancanza di partecipanti alle procedure di gara aperte per l'affidamento del servizio unitario, nonché in conseguenza della tipologia, estremamente specialistica, delle prestazioni richieste e delle particolari esigenze di capacità organizzativa e dotazione organica indispensabili a fornire garanzia di reperibilità, si è reso successivamente necessario effettuare un'informale indagine di mercato tra liberi professionisti presenti sul territorio provinciale, individuati tra soggetti di comprovata competenza in materia, al fine di verificarne la disponibilità ad eseguire i servizi separati di Direzione sanitaria - Assistenza veterinaria ordinaria e Assistenza veterinaria straordinaria ed urgente in orari di reperibilità, per il tempo strettamente necessario all'espletamento e conclusione di nuovi procedimenti di gara per l'aggiudicazione dei servizi stessi.

**Atteso che:**

- l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art.1, comma 130, della L. n. 145/2018, sancisce l'obbligo per le Amministrazioni Statali centrali e periferiche di ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A, ovvero da altre Centrali di Committenza regionali, per l'acquisizione di beni e servizi di importo al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- per il Servizio in oggetto non sono attualmente attive Convenzioni Quadro CONSIP ed INTERCENTER, o di altre centrali di committenza regionali aventi ad oggetto servizi in acquisto per la specifica tipologia oggetto della presente procedura di affidamento stipulate ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999, e ss.mm.ii. e dell'art. 59 della L. 388/2000, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. n. 448/2001;
- il Servizio in oggetto non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli Enti locali devono ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito, con

modificazioni, dalla L. n. 89/2014; quale elencate dal D.P.C.M. del 11/07/2018, ad integrazione del D.P.C.M. del 24/12/2015;

- sussistono pertanto le ragioni ed i presupposti per procedere all'acquisizione del Servizio in forma autonoma, trattandosi di appalto sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 76, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, qualora i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, ove vi sia motivata specialità o particolarità del servizio;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000,000, si debba procedere ad affidamento diretto;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- in conformità a quanto statuito dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, il citato procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento del servizio in oggetto, di cui le clausole essenziali, l'oggetto e le finalità sono dettagliate nel Capitolato speciale (**AII. A**).

**Ritenuto**, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto del servizio in oggetto, come descritto nel Capitolato speciale (**AII. A**) e, trattandosi di un servizio di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, senza previa pubblicazione del bando di gara, in quanto tale tipo di procedura, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza, è risultata essere la più adeguata a garantire efficienza nella gestione del procedimento, consentendo altresì di predisporre con celerità l'affidamento;
- stabilire che la durata dell'affidamento decorra dalla data di esecutività del presente provvedimento e termini il 31/12/2023, per il tempo strettamente necessario all'espletamento e conclusione di nuovo procedimento di gara per l'aggiudicazione del servizio;
- stabilire che, trattandosi di servizio pubblico essenziale, l'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, di prorogare il contratto in essere per l'oggetto, nella misura strettamente necessaria e per un periodo comunque non superiore a 2 (due) mesi, agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni contrattuali, nelle more ed al fine dell'espletamento di nuova procedura; nonché di richiedere variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023; previa formale comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, da farsi pervenire al contraente almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto;
- quantificare l'importo massimo del servizio, finanziato con fondi interamente a carico del Bilancio comunale, in € 9.108,32, IVA (al 22%) ed oneri previdenziali (ENPAV al 2%) inclusi, di cui € 4.054,16 massimi da corrispondersi mensilmente, sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, previa presentazione di nota pro forma riportante il relativo dettaglio, e di cui € 500,00 quale importo fisso mensile, onnicomprensivo, a titolo di "indennità di reperibilità"; importo comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio, come dettagliato nell'allegato Capitolato speciale (**AII. A**);
- stabilire che l'importo del servizio non comprenda oneri per la sicurezza derivanti dall'attuazione di misure per la riduzione di rischi da interferenze, non rilevati trattandosi di servizi di natura intellettuale e, pertanto, quantificati pari a € 0,00.

**Dato atto** che:

- pertanto, l'Amministrazione, in considerazione di quanto sopra e, in particolare, della mancanza di partecipanti alle procedure di gara aperte, della tipologia estremamente specialistica delle prestazioni richieste e delle particolari esigenze di capacità organizzativa che necessita la garanzia di reperibilità, tramite posta elettronica ha effettuato un'informale indagine di mercato volta a richiedere la disponibilità ad eseguire il servizio in oggetto a vari liberi professionisti, individuati tra soggetti di comprovata competenza in materia, presenti sul territorio provinciale;
- avendo ricevuto disponibilità unicamente da parte dello Studio Associato "Clinica Veterinaria Castellarano", in persona del legale rappresentante Dott. Galvani Arrigo, P.IVA 02167410352, con sede legale in Via Fuori Ponte n. 1/1 - 42014 - Castellarano (R.E.), è stata inoltrata successivamente, dietro specifica richiesta, valutata positivamente dall'Arch. Elena Melloni, Dirigente dell'Unità di progetto Ambiente, Energia, Sostenibilità e R.U.P. del procedimento, ulteriore proposta nei confronti dello stesso, per l'affidamento del servizio come descritto, alle condizioni e nei termini indicati nell'allegato Capitolato speciale (**AII. A**), con esito positivo;
- la gara in argomento non prevede lotti né funzionali, né prestazionali, né quantitativi, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto si tratta di Servizio di carattere continuativo da effettuarsi tramite prestazioni di natura intellettuale e che richiede, per le modalità previste, una gestione unitaria;
- la stipula del contratto avverrà in pendenza dei controlli sui requisiti generali e morali di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell'operatore economico firmatario, pur essendo l'efficacia dell'aggiudicazione subordinata al termine del positivo esperimento delle verifiche del possesso dei requisiti, di cui alle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché a seguito dell'espletamento degli adempimenti di legge e delle verifiche amministrative necessarie;
- eventualmente si rendesse necessario ed opportuno, è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, su disposizione del R.U.P., di richiedere la consegna anticipata del servizio per l'esecuzione anticipata del contratto, affinché possa avviarsi l'organizzazione delle attività in tempi ragionevoli e senza arrecare interruzioni o disservizi, per motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, nelle more della stipulazione del contratto definitivo, previ in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge;
- il contratto del servizio in oggetto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, e dell'art. 35 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia, in forma di scambio di corrispondenza, consistente in apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/07/2014;
- l'attività oggetto dell'affidamento di cui al presente atto dovrà essere eseguita alle condizioni essenziali e nei termini previsti dal Capitolato speciale (**AII. A**), da considerarsi parte integrante del presente atto;
- i documenti DURC saranno recepiti a cura del R.U.P. ai sensi dell'art. 2 della L. n. 266/2002, al momento dell'individuazione dell'Aggiudicatario della procedura di affidamento ad esso e verificato durante tutte le fasi di vigenza contrattuale;
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è individuato nella persona dell'Arch. Elena Melloni, Dirigente *ad interim* dell'U.D.P. Ambiente, Energia, Sostenibilità del Comune di Reggio Emilia;
- il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) è stato individuato nella Dott.ssa Silvia Ferretti, dipendente dell'U.D.P. Ambiente, Energia, Sostenibilità;
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza dei rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono rischi di interferenza con personale comunale in quanto trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della

Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; che pertanto, non sussistono oneri per la sicurezza e non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

- l’affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione e di trasmissione di dati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

**Dato atto**, inoltre, che:

- l’esito dell’istruttoria informale a cura del R.U.P., finalizzata all’individuazione di operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, svolta previo interpello di più operatori economici, è positivo, essendo stata ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- conseguentemente, è stato individuato, quale soggetto affidatario, lo Studio Associato “Clinica Veterinaria Castellarano”, in persona del legale rappresentante Dott. Galvani Arrigo, P.IVA 02167410352, con sede legale in Via Fuori Ponte n. 1/1 - 42014 - Castellarano (R.E.), che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni di cui al Capitolato speciale (**All. A**), per l’importo di € 4.554,16, mensili, IVA (al 22%) ed oneri previdenziali (ENPAV al 2%) inclusi; di cui € 4.054,16, importo massimo da corrisondersi mensilmente sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, previa presentazione di nota pro forma riportante il relativo dettaglio, e di cui € 500,00, importo mensile fisso onnicomprensivo, a titolo di “indennità di reperibilità”; che si ritiene congruo e conveniente per l’Amministrazione, in relazione alle attuali condizioni del mercato;
- l’operatore economico ha autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l’assenza di cause di esclusione automatica ai sensi dell’ art. 94 e delle cause di esclusione non automatiche ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano estratte sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall’amministrazione (cfr. Circolare Segretario PG. 182293 del 14/07/2023);
- ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

**Attesa** la competenza della Dirigente firmataria all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 151, co. 4, 163, 183 e 192;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, il comma 6 dell’art. 26;
- l’art. 26 della Legge n. 488/1999;

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

## D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di **affidare**, per i motivi indicati in premessa, il servizio di Assistenza veterinaria straordinaria e urgente in orari di reperibilità di cani e gatti di competenza del Comune di Reggio Emilia allo Studio Associato "Clinica Veterinaria Castellarano", in persona del legale rappresentante Dott. Galvani Arrigo, P.IVA 02167410352, con sede legale in Via Fuori Ponte n. 1/1 - 42014 - Castellarano (R.E.), per l'importo di € 9.108,32, IVA (al 22%) ed oneri previdenziali (ENPAV al 2%) inclusi;
- 3) di **impegnare** la somma di € 7.465,84, comprensiva di oneri previdenziali, oltre € 1.642,48 per IVA 22%, per una spesa complessiva di € 9.108,32, con imputazione alla Missione 09, Programma 02, al Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014: 1.03.02.99.999, del Bilancio 2023-2025, esercizio 2023, Capitolo 27955 del PEG 2023, denominato "Prestazioni di servizio per tutela ambientale", codice progetto/prodotto 2023\_PD\_4521 "Gestione fauna urbana", centro di costo 0190; Codice Modalità di gestione Conto annuale 02; CIG Z823D42E35;
- 4) di **dare atto** che il contratto del servizio in oggetto verrà stipulato con scrittura privata non autenticata e, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 35 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia, in forma di scambio di corrispondenza, consistente in apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/07/2014;
- 5) di **stabilire** che la durata dell'affidamento decorra dalla data di esecutività del presente provvedimento e termini il 31/12/2023, per il tempo strettamente necessario all'espletamento e conclusione del nuovo procedimento di gara per l'aggiudicazione del servizio;
- 6) di **dare atto** che il servizio oggetto dell'affidamento, dovrà essere eseguito, da parte dell'Aggiudicatario, alle condizioni essenziali e nei termini previsti dall'allegato Capitolato speciale (**All. A**), da considerarsi parte integrante del presente atto;
- 7) di **disporre** che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- 8) di **dare atto** che non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;
- 9) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è individuato nella persona dell'Arch. Elena Melloni, Dirigente *ad interim* dell'U.D.P. Ambiente, Energia, Sostenibilità del Comune di Reggio Emilia;
- 10) di **dare atto** del rispetto del D.L. n. 168/2004, convertito con L. n. 191/2004;
- 11) di **dare atto** che trattasi di provvedimento che non prevede l'invio alla competente sezione della Corte dei Conti (art. 1, co.173, L. n. 266/2005);
- 12) di **dare atto** che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. n. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010, convertito in L. n.

217/2010, al presente affidamento è attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z823D42E35;

**13)** di **disporre** l'invio alla Ragioneria comunale per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

**14)** di **adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37, D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza), art. 1, comma 32, L. n. 190/2012, art. 29, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE  
(Arch. Elena Melloni)